



6404/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 08/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GENNARO MARASCA  
Dott. SILVANA DE BERARDINIS  
Dott. CARLO ZAZA  
Dott. ROSA PEZZULLO  
Dott. PAOLO MICHELI

SENTENZA  
- Presidente - N. 2875/2014  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 17429/2013  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 5487/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del  
07/02/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Procuratore Tasso*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditi i difensori Av

*che violavano i motivi di impugnazione*

## RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 7.2.13 la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza emessa dal GUP del Tribunale in data 26.5.09, nei confronti di ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 223, co. I-e 216, co. I n.1 RD.n.267/1942-riducendo la pena ad anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale; confermava le ulteriori disposizioni.

In fatto si era addebitato all'imputato di avere, nella qualità di amministratore delegato, e successivamente come amministratore di fatto della

„S.p.a.“, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 12.12.2002, (avente ad oggetto l'autotrasporto di merci e cose per conto terzi)-realizzato condotta di **bancarotta fraudolenta per distrazione**.

In particolare si era contestato all'imputato di aver realizzato, in presenza di una situazione di dissesto della ditta, la scissione della società, separando la attività di trasporti, attribuita alla „s.r.l.“, e l'attività finanziaria, attribuita alla „s.r.l.“ per l'importo di 1.612 milioni di lire.

Si era altresì contestato -al capo B)- il reato di cui all'art. 224, in relazione all'art. 217 co. 4 RD.n.267/1942, per avere il nella qualità di cui innanzi, aggravato il dissesto della società S.p.a., in presenza di un passivo di lire 10.328.000.000, come precisato in rubrica. I giudici di merito avevano desunto la prova della condotta distrattiva da quanto aveva accertato il curatore fallimentare, e dalla perizia contabile disposta dal GUP nel procedimento concluso con il rito abbreviato.

Da tali elementi era emerso che al momento della scissione la società versava già in condizioni di dissesto-

Alla s.r.l. risultava trasferita attività finanziaria ammontante ad €832.529,00, e debiti "verso i soci" pari ad €801.713,00-

-Alla s.r.l., erano stati trasferiti i "crediti verso i clienti", pari ad €563.985,00 -come è dato desumere dal testo della sentenza di appello.

--Sia il GUP che la Corte territoriale avevano ritenuto che la suddetta scissione di società costituisse una operazione avulsa dalle finalità dell'impresa fallita, ed avevano ritenuto che l'operazione era finalizzata alla distrazione di capitali.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:  
1-la nullità del provvedimento per erronea applicazione della legge penale;

a riguardo censurava la attribuzione al della mancata consegna al curatore del "partitari contabili" della società S.p.a., ponendo in evidenza che all'imputato non era stato contestato il reato di bancarotta documentale, né quello di bancarotta impropria.



Inoltre evidenziava che erroneamente si era ritenuto che l'operazione di scissione fosse stata realizzata allo scopo di sottrarre alla società fallita le attività patrimoniali.

Rilevava altresì la lacuna dell'ipotesi accusatoria, evidenziando che non era stato individuato dalla perizia contabile il momento nel quale aveva avuto origine lo stato di dissesto della società fallita, desumendo da tale elemento la carenza della motivazione, considerata meramente "apparente" in ordine al presupposto stato di dissesto esistente all'epoca della scissione della impresa-

Censurava sul punto la decisione, in quanto la Corte di Appello aveva ritenuto inconfidente l'argomentazione difensiva che aveva posto in luce come esistesse il vincolo di solidarietà nelle obbligazioni assunte dalla società fallita e le società di nuova costituzione (secondo le disposizioni di cui all'art. 2504-decies come riformato dall'art. 2506-quater C. Civ. ove l'ultimo comma stabilisce che "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico")


In tal senso, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi che l'imputato avesse adempiuto agli obblighi di rendere nota con pubblicità ai creditori della p.a. la scissione, e che i creditori erano garantiti dal patrimonio della s.r.l. e da quello della s.r.l. Lamentava al riguardo **carezza della motivazione** della impugnata sentenza di appello.

2-censurava inoltre la decisione per avere attribuito all'imputato la **qualifica di "amministratore di fatto"**, senza aver specificato i presupposti di tale qualifica, da riferire alla effettiva gestione della impresa fallita-

3-deduceva la **omessa motivazione sul capo B) (aggravamento del dissesto della società)**, ponendo in luce che non era stato accertato il momento originario dello stato di insolvenza, e che pertanto non era da ritenersi esonerato il giudice di appello dal dovere di motivare nel merito di tale accusa, per la quale si era ritenuta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

4-censurava la definizione del trattamento sanzionatorio, rilevando che la negazione delle attenuanti generiche era frutto del travisamento della valutazione della personalità dell'imputato, sottolineando che il predetto aveva consegnato al perito contabile la documentazione della , attivandosi per il recupero di documentazione esistente presso terzi (come attestato dalla relazione del curatore a fl. 6 e segg.)

Censurava a tal fine la valutazione della **documentazione prodotta dalla difesa, che attestava la "transazione con la procedura fallimentare" realizzata dall'imputato**, precisando che tale documentazione non era finalizzata a dare dimostrazione del



risarcimento del danno, bensì ad evidenziare il comportamento dell'imputato teso a chiudere la vertenza con il fallimento-

Sul punto lamentava il difetto della motivazione, aggiungendo che non assumeva valenza sostantiva alla concessione delle attenuanti generiche l'unico precedente penale, di modesta entità.

Per tali motivi concludeva chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza.

### RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.

In primo luogo è da evidenziare che dal testo del provvedimento impugnato si desume la specifica motivazione resa dal giudice di appello in merito ai punti dedotti dalla difesa, e l'indicazione di prove certe della condotta contestata, correttamente inquadrata nella fattispecie normativa della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Risulta in primo luogo dall'esito di una perizia disposta dal GUP che la situazione di dissesto della Spa., della quale l'imputato era amministratore, si era palesata sin dal biennio 2000-2001, e il giudice di merito pone in luce la concordanza tra il contenuto della relazione redatta ex art. 33 L.F. dal curatore e gli esiti della menzionata perizia.

Tanto premesso risultava accertato che l'imputato stesso aveva posto in rilievo, con ammissioni rese al curatore, lo stato di difficoltà finanziaria della società.

Orbene, deve in base a detti presupposti ritenersi corretta la verifica dello stato della fallita all'epoca della scissione progettata secondo quanto precisato al fl. 3 del provvedimento, in base alla situazione patrimoniale esistente nell'agosto del 2001.

Emerge ugualmente la verifica del ruolo assunto dall'imputato, dal momento che il giudizio si fonda su quanto era stato accertato attraverso la perizia disposta dal GUP, evidenziando che il perito aveva constatato il mancato rinvenimento dei partitari contabili; d'altra parte è specifica la motivazione della sentenza ove rileva, sul punto, quanto aveva accertato il perito, aggiungendo con logiche argomentazioni che la documentazione prodotta dalla difesa (rif. missiva del 2 luglio 2003) non faceva menzione della consegna al curatore dei predetti documenti, e si precisava che la documentazione prodotta riguardava la Srl., essendo fallita la Spa.)-

Devono pertanto ritenersi prive di pregio le deduzioni difensive riferite alla mancata individuazione dell'epoca in cui aveva avuto origine il dissesto, alla stregua dei rilievi operati richiamando l'esito della perizia e la relazione del curatore fallimentare, suffragati altresì da sostanziali ammissioni rese dall'imputato al curatore.

In secondo luogo, è stato accertato ritualmente il potere di gestione manifestato dal ricorrente all'epoca in cui era stata realizzata la scissione delle società in precedenza descritta.



Ed è sufficiente osservare in proposito che l'imputato, pur avendo consapevolezza del declino dell'attività di impresa alla data del 4 febbraio 2002, aveva realizzato, in qualità di amministratore la scissione della S.p.a. creando due società: la S.r.l. alla quale era conferito il ramo di azienda inerente all'attività dei trasporti e la S.r.l., alla quale era riservata l'attività finanziaria, mentre la società Spa. non era in grado di svolgere con profitto l'attività alla quale era destinata.

-Tanto rilevato deve evidenziarsi che> nel reato di bancarotta fraudolenta, poiché il bene tutelato è l'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma anche quelli che possono cagionarlo> (Cass. Sez. V, 26.3.2012, n. 11633/RV214860-)

Va disattesa in tal senso la tesi difensiva che sostiene nel ricorso la legittimità della operazione di scissione societaria, - (cfr. Sez. V, CC-28/11/12-rel Zaza in proc. PM contro Vigilante) - con richiamo alle disposizioni contenute negli art. 2506 e ss. Cod. Civ., con disciplina che consente anche, ex art. 2506 bis, comma secondo CC., l'assegnazione alla società beneficiaria dell'intero patrimonio della società scissa.

Sul punto questa Corte, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale sancito con sentenza Sez. V, n. 10201 del 18/1/2013, Garzona-RV254788 - (riconoscendo la tutela garantita ai creditori della società scissa, da un lato con la possibilità di opposizione degli stessi al progetto di scissione, e dall'altro con la previsione della responsabilità della società beneficiaria, ai sensi dell'art. 2506-bis comma terzo, e comunque per i debiti della società scissa dalla stessa non soddisfatti), deve peraltro rilevare che questa Corte non esclude che l'operazione di scissione di società possa assumere connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare-

A riguardo è stata evidenziata (v. sentenza citata), in primo luogo "la inidoneità delle tutele previste dalle norme citate ad escludere interamente il danno o il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa, nel caso in cui ne venga dichiarato il fallimento. Se è vero infatti che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società beneficiarie, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è vero altresì che un pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisabile nella necessità di ricercare detti beni.."-

Orbene, nella specie risultava accertato che l'esito della scissione delle società aveva concretamente influito sul definitivo dissesto della società Spa. e dall'altro risultava pur sempre il profitto derivato all'imputato ricorrente dalla gestione della Spa. che non era fallita ed aveva anche adempiuto gli obblighi verso i soci (compreso l'imputato), secondo quanto è dato desumere dalla motivazione della Corte territoriale.

Si rivelano dunque prive di fondamento le censure difensive riguardanti l'erronea applicazione della legge penale, essendo dimostrato tanto il ruolo gestionale dell'imputato (che era partecipe alla definizione della operazione di scissione societaria, onde deve ritenersi ben affermata la responsabilità anche nella qualità di amministratore "di fatto") che la consapevolezza del



medesimo circa le difficili condizioni finanziarie della società della quale era amministratore di diritto.

La motivazione del provvedimento deve pertanto ritenersi adeguata, avendo fatto riferimento, nel suo complesso, ai predetti elementi che valgono univocamente a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Non assumono rilevanza, al cospetto della adeguata motivazione in merito ai motivi di gravame, specificamente valutati dal giudice di appello, le ulteriori deduzioni del ricorrente, quali il difetto di motivazione sul capo B), rilevandosi che per il reato de quo risulta dichiarata l'estinzione per decorrenza del termine di prescrizione, e le risultanze indicate a carico dell'imputato, desunte da consulenza disposta dal GUP e quanto ha formato oggetto di relazione del curatore, costituiscono riferimenti resi in sentenza, comunque ostativi alla pronuncia di proscioglimento.

-Deve poi rilevarsi la inammissibilità delle censure articolate dalla difesa con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevandosi che il giudizio finalizzato al riconoscimento di tali attenuanti rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che nella specie ha reso congrua motivazione ove illustra elementi ostativi alla concessione delle attenuanti, senza trascurare le deduzioni della difesa, e ritenendo congrua la pena inflitta nel minimo edittale, di tre anni di reclusione, ridotta di un terzo per la diminuzione del rito, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Al cospetto di adeguata motivazione resa dalla Corte territoriale, si rivelano pertanto come inammissibili le argomentazioni svolte dal difensore, tendenti alla diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di appello.


Al suddetti rilievi consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, deciso in data 8 ottobre 2014.

Il Consigliere relatore



IL PRESIDENTE



|                            |
|----------------------------|
| DEPOSITATA IN CANCELLERIA  |
| addi 13 FEB 2015           |
| IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO |